

SUPERBONUS 110%

25 Febbraio 2021

Dott. Ing. Gobbo Roberto - *Confartigianato Imprese Vicenza*

Il contenuto del presente elaborato è frutto dell'interpretazione delle norme citate. Pertanto, è suscettibile di ulteriori modifiche e/o precisazioni, anche divergenti rispetto a quanto indicato.

Con la conversione del DL n. 34/2020, detto “Decreto Rilancio” (DR), sono state apportate modifiche alla nuova detrazione fiscale per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, oltre che per numerosi altri interventi effettuati contestualmente.

Per quali lavori?

È indispensabile eseguire almeno uno dei lavori di cui al comma 1 dell'art 119 DR per godere del SuperBonus110%: sono i cosiddetti interventi “trainanti” perché sono necessari per poter eseguire, con la medesima percentuale di detrazione, altri interventi “trainati” che diversamente avrebbero percentuali di detrazione sensibilmente inferiori.

Interventi «trainanti»: interventi che, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, **danno diritto al superbonus**

Interventi «trainati»: interventi che, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, danno diritto al superbonus **solo se eseguiti «congiuntamente»** con almeno uno degli interventi trainanti

Interventi «trainanti»

1. Interventi di **isolamento termico** degli involucri edilizi
2. Sostituzione degli impianti **di climatizzazione invernale sulle parti comuni**
3. Sostituzione degli impianti **di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari «autonome»**
4. Interventi di **riduzione del rischio sismico**

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (art. 119, comma 1 a)




- **Strutture opache** verticali, orizzontali e inclinate, che **delimitano il volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati
- Che interessano **l'involucro dell'edificio** con **un'incidenza superiore al 25%** della superficie disperdente lorda (Interpello n. 408/2020)
- I **materiali isolanti utilizzati** devono rispettare i **criteri ambientali minimi**

NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

ANCHE LA COIBENTAZIONE DEL TETTO, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE IL TETTO SIA O MENO A COPERTURA DI LOCALI RISCALDATI, FA ACCEDERE AL 110%. Purché l'intervento sia realizzato su una superficie minima del 25% di quella disperdente lorda dell'intero edificio.

1 Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Limiti di spesa:

- Edifici unifamiliari e unità immobiliari «autonome»  **50.000 euro**
- Edifici condominiali da 2 a 8 unità immobiliari  **40.000 euro**
per unità immobiliare
- Edifici condominiali più di 8 unità immobiliari  **30.000 euro**
per unità immobiliare successiva all'ottava

Esempio

Edificio composto da 15 unità immobiliari.

Limite di spesa complessivo:

euro 40.000 x 8 = 320.000 +

euro 30.000 x 7 = 210.000

Totale spesa **530.000**

2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni (art. 119, comma 1 b)

Con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

- a **condensazione** (almeno classe A prevista dal Reg. UE n. 811/2013);
- a **pompa di calore** ad alta efficienza
- **ibridi o geotermici**;
- sistemi di **microgenerazione**;
- **collettori solari**

2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni

Per i **comuni montani** non interessati dalle **procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043**, relative alla qualità dell'aria:

- Allaccio a sistemi di **teleriscaldamento efficiente** ex art. 2, comma 2, lett. tt), DLgs n. 102/2014

 La detrazione è riconosciuta **anche** per le spese relative allo **smaltimento** e alla **bonifica dell'impianto sostituito**

2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni (art. 119, comma 1 b)

- **Edifici condominiali da 2 a 8 unità immobiliari** → **20.000 euro** per unità immobiliare
- **Edifici condominiali più di 8 unità immobiliari** → **15.000 euro** per unità immobiliare successiva all'ottava

3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari «autonome»

(art. 119, comma 1 c)

Con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

- a **condensazione** (almeno classe A prevista dal Reg. UE n. 811/2013);
- a **pompa di calore** ad alta efficienza
- **ibridi o geotermici**;
- sistemi di **microgenerazione**;
- **collettori solari**

3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari «autonome»

(art. 119, comma 1 c)

Per le aree non metanizzate nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di n. **2014/2147** o n. **2015/2043** relative alla qualità dell'aria):


- **Caldaie a biomassa** aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la **classe 5 stelle** ai sensi del **DM n. 186/2017**

3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari «autonome»

(art. 119, comma 1 c)

Per i **comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043:

- Allaccio a sistemi di **teleriscaldamento efficiente** ex art. 2, comma 2, lett. tt), DLgs n. 102/2014



La detrazione è riconosciuta **anche** per le spese relative allo **smaltimento** e alla **bonifica dell'impianto sostituito**

3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari «autonome»

(art. 119, comma 1 c)

Limiti di spesa:

La detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non superiore a **30.000 euro per unità immobiliare**

4. Interventi antisismici (Sismabonus) (art. 119, comma 4)

La detrazione spettante nella misura del 70-75-80-85%, ottenuta con la riduzione del rischio sismico, è elevata al 110% da utilizzare in 5 anni, ma solo per condomini, persone fisiche (no impresa/attività professionale) e gli altri soggetti destinatari del 110% visti all'inizio, su costruzioni adibite ad abitazione (no attività produttive) site in zona 1,2 o 3.

Limite di spesa autonomo di 96.000 € ad unità immobiliare.

4. Interventi antisismici (Sismabonus)

Fruisce del Superbonus anche il cd **Sismabonus**

«**acquisti**» (art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013):

Acquisto di case antisismiche oggetto di interventi eseguiti mediante **demolizione e ricostruzione** dell'immobile, **anche con variazione volumetrica**, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che, **entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla rivendita**


4. Interventi antisismici (Sismabonus)

Non è richiesta la riduzione della **classe di rischio**

Il Superbonus si applica anche per la realizzazione di **sistemi di monitoraggio strutturale** continuo se eseguita **congiuntamente** agli interventi antisismici agevolati

4. Interventi antisismici (Sismabonus)

Nel caso in cui il **credito** corrispondente alla detrazione venga **ceduto** (ai sensi dell'art. 121, DL n. 34/2020) a una **impresa di assicurazione** e, **contestualmente**, venga stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi



La **detrazione** prevista per i **premi assicurativi** (art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, 19%) è **elevata al 90%**

Interventi «trainati»

1. Interventi di **efficientamento energetico (Ecobonus)**
2. Installazione di impianti **solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati** (anche su strutture pertinenziali agli edifici)
3. Infrastrutture per la ricarica **dei veicoli elettrici**
4. Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) (art. 119, comma 2)

Fruiscono della detrazione nella misura del **110%**

SOLO SE

effettuati «**congiuntamente**» a uno degli
interventi «**trainanti**» previsti dal comma 1

dell'art. 119 (isolamento termico e sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti), a eccezione degli immobili «vincolati»

1. Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)

➔ Per questi interventi viene prevista la maggiorazione **dell'aliquota** ma restano invariati i **limiti di detrazione** previsti dalla legislazione vigente

➔ Si considerano effettuati «**congiuntamente**» se le date di sostenimento delle **spese** per gli interventi trainati sono ricomprese fra **la data di inizio e la data di fine dei lavori trainanti.**

1. Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)

Immobili «vincolati»:

Non è richiesta la condizione dell'esecuzione «congiunta» nei casi in cui non sia possibile effettuare gli **interventi «trainanti»** (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) per la presenza di **vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio** (DLgs n. 42/2004) o perché **vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**

Requisiti tecnici e miglioramento classe energetica

Per fruire della detrazione al 110% è **necessario** che:

- Gli interventi trainanti e/o trainati **rispettino i requisiti minimi** previsti dai decreti di cui al comma 3 ter dell'art. 14 del DL n. 63/2016 (**Decreto requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020**)

Requisiti tecnici e miglioramento classe energetica

- Assicurino nel loro complesso (anche congiuntamente con l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo previsti dai comma 5 e 6 dell'art. 119) **il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio** (o dell'unità immobiliare «autonoma») o il conseguimento della **classe energetica più elevata.**

 Il miglioramento energetico è dimostrato **dall'APE ante e post intervento**

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo (art. 119, commi 5 e 6)

- Installazione di **impianti solari fotovoltaici**, connessi alla rete elettrica sugli edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR n. 412/1993.
- Installazione, contestuale o successiva, di **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Fruiscono della detrazione nella misura del **110%**

SOLO SE

effettuati **«congiuntamente»** a uno degli interventi «trainanti» previsti dai commi 1 o 4 dell'art. 119 (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e sismabonus)

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

E SE

viene ceduta, in favore del Gse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, DLgs n. 387/2003, l'energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l'autoconsumo nell'ambito delle comunità energetiche

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Limiti di spesa impianti fotovoltaici:

La detrazione (**110% in 5 rate**) è calcolata su un ammontare complessivo di **spesa** non superiore a **euro 48.000**, e comunque **nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto**

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Limiti di spesa impianti fotovoltaici:

Il limite di spesa è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale se l'installazione è eseguita congiuntamente a un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. d) e) e f) del DPR n. 380/2001

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Limiti di spesa sistemi di accumulo:

Stesse condizioni, limiti, e ammontare previsti per gli impianti fotovoltaici e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo

Il limite di 48.00 euro è autonomo e distinto rispetto a quello relativo agli impianti fotovoltaici

(Ris. n. 60 del 28 settembre 2020)

2. Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Incumulabilità:

La detrazione al 110% **non è cumulabile** con **incentivi pubblici o agevolazioni** previste dalla normativa **europea, nazionale e regionale**, compresi i **fondi di garanzia** e rotazione e gli **incentivi per lo scambio sul posto**

3. Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (art. 119, comma 8)

La detrazione, già prevista dall'art. 16 ter del DL n. 63/2013, è elevata al **110%**, da ripartire in **5 rate**, se l'installazione è effettuata congiuntamente a uno degli interventi «**trainanti**» previsti dal **comma 1** dell'**art. 119** (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti)

3. Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (art. 119, comma 8)

Limite di spesa:

- 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Altre spese ammesse

- Acquisto dei materiali, progettazione dei lavori e **altre spese professionali connesse** (es. per perizie e sopralluoghi, ecc)
- Altri **costi strettamente collegati**, es: installazione ponteggi, smaltimento materiali, imposta di bollo, **diritti** per la richiesta dei titoli abilitativi, **tassa occupazione suolo pubblico, Iva se non detraibile**)

 Tali spese sono detraibili a **condizione che l'intervento sia effettivamente realizzato**

Fine

Il contenuto del presente elaborato è frutto dell'interpretazione delle norme citate. Pertanto, è suscettibile di ulteriori modifiche e/o precisazioni, anche divergenti rispetto a quanto appena esposto.